18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F23.
IL CONCESSIONARIO
La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN) Via Brecce Bianche 126.
Ancona., addi 0 2 SET. 2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

IL CONCESSIONARIO

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il DIS\200 al n° 3 4 serie con l'esazione di euro 3/4 00 L'Ufficiale Ragante (Antona delle Paroli)

N. O - LB del registro Concessioni – Anno 2020 N. 1661 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420) x PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dalla società Crudo s.r.l. (C.F./P.IVA 02758270421) con sede legale in Ancona (AN)Via Brecce Bianche 126, legalmente rappresentata dal Sig. Michele Paggi, prot. n. 8707 del 28/07/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR9792 del 01/09/2020;

Visto il nulla osta rilasciato in data 14/07/2020 PAR n. 4879;

Visto il nulla osta rilasciato in data 14/08/2020 PAR n. 5540;

Vista la Ordinanza Presidenziale n. 50/2020 del 14.07.2020;

Vista la Ordinanza Presidenziale n. 51/2020 del 17.07.2020;

Vista la Ordinanza Presidenziale n. 59/2020 del 14.08.2020;

Vista la pubblicazione dell'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav, recante informativa in ordine alla domanda spiegata dalla società Crudo srl, con cui, parimenti, sono state messe a disposizione degli aspiranti istanti, attraverso procedura ad evidenza pubblica, ulteriori aree speculari a quella oggetto dell'istanza della Società Crudo s.r.l., sempre insistenti su Molo Rizzo, per iniziative di natura culturale, sociale, enogastronomica, sportiva. per eventi temporanei di breve o più importante durata per la corrente stagione;

Vista la trasmissione dell'avviso sopra indicato per la pubblicazione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ancona e all'Albo del Comune di Ancona, con nota prot. n. PAR 5210-29_07_2020;

Visti la nota della Capitaneria di Porto di Ancona prot. n 20648 del 30/07/2020, acquisita al prot. n. ARR 8918 del 31/07/2020 e il riscontro formalizzato dall'Autorità di Sistema con nota prot. n. PAR 5474 del 10/08/2020;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, recante prot. n. 5553 del 18/08/2020;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n.159/2011 in data 17/07/2020 PR_ANUTG_ingresso0075865_20200708 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 in capo alla società istante;

Vista la nota prot. n. 25946/RU del 10/07/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 8140 del 13/07/2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 1.254,47, richiesto con atto di accertamento n. 244/20 del 31/08/2020:

Visto il deposito cauzionale mediante bonifico del 10/07/2020 dell'importo di € 5.000,00 a favore di questa Autorità di Sistema, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza n. 400120209 emessa in data 13/07/2020 dalla società Generali Assicurazioni – Agenzia di Ancona, per l'importo di € 1.500.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;

Vista la polizza n. 400120202 emessa in data13/07/2020 dalla società Generali Assicurazioni per l'importo di € 1.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale in capo alla società istante;

Tenuto conto che la prossima seduta di Comitato di Gestione risulta calendarizzata per la data del 30/09/2020 e che, in quella occasione, la presente licenza verrà sottoposta a ratifica da parte dell'Organo, in considerazione del fatto che il procedimento si è perfezionato ed il titolo verrà assentito fino alla data del 11/09/2020, anteriore alla suddetta seduta; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla Crudo S.R.L.

codice fiscale 02758270421

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq2.460,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente nel Porto di Ancona, presso il Molo Rizzo, Banchina 4, come da planimetria allegata, allo scopo di realizzare le iniziative collegate alla manifestazione "Container Village"

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 1.254,47 (dal 19/08/2020 al 11/09/2020, salvo conguaglio).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di giorni 24 dal 19/08/2020 al 11/09/2020.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

 Il concessionario è tenuto al rispetto delle Ordinanze presidenziali adottate e adottande ai sensi dell'art 59 del Reg. Cod. Nav. aventi ad oggetto la manifestazione "Container Village" e funzionali ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità.

- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori o attività autorizzate con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 15) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di Amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.